



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

SALVATORE DOVERE

- Presidente -

Sent. n. sez. 163/2026

FRANCESCO LUIGI BRANDA

- Relatore -

CC - 05/02/2026

ATTILIO MARI

R.G.N. 41099/2025

DANIELA DAWAN

MARINA CIRESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Contro:

Ministero dell'economia e delle Finanze

avverso l'ordinanza del 07/10/2025 della Corte di appello di Roma

Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [REDACTED]

Il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 13 giugno al 24 luglio 2018, per complessivi quarantuno giorni, seguita da arresti domiciliari dal 24 luglio all'11 settembre 2018, per ulteriori cinquanta giorni. La misura era stata disposta nell'ambito del procedimento penale n. 25278/2017 R.G.N.R. per i reati di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito ai partiti politici.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 aprile 2024, divenuta irrevocabile l'11 maggio 2025, assolveva lo [REDACTED] dal reato associativo perché il fatto non sussiste, dal reato di corruzione per non aver commesso il fatto e dal reato di finanziamento illecito ai partiti perché il fatto non costituisce reato.

Le indagini avevano riguardato un gruppo di imprenditori facenti capo a [REDACTED] accusati di aver instaurato rapporti corruttivi con esponenti politici e pubblici funzionari in relazione alla realizzazione di uno stadio.

[REDACTED] avvocato assunto come consulente legale dalla società [REDACTED] S.r.l., sarebbe entrato nel gruppo [REDACTED] negli ultimi mesi dell'indagine, insieme a [REDACTED]. La sua funzione consisteva nella predisposizione di contratti destinati a dissimulare le utilità corrisposte a soggetti candidati a elezioni ([REDACTED] e [REDACTED]).

Secondo i giudici della riparazione, il ricorrente avrebbe tenuto comportamenti extraprocessuali gravemente negligenti, manifestando esternamente una contiguità con il [REDACTED] e gli altri soggetti coinvolti nell'indagine. In particolare, dalle intercettazioni emergevano contatti sistematici con [REDACTED] e con gli altri membri del gruppo, la partecipazione a riunioni nelle quali si discuteva apertamente di finanziamenti alla politica, la predisposizione di contratti volti a mascherare le dazioni di denaro.

L'ordinanza impugnata ha evidenziato che [REDACTED] era presente a un incontro del 9 gennaio 2018 nel quale [REDACTED] descriveva i partecipanti come i suoi "collaboratori più stretti" e illustrava il programma di finanziamento alle elezioni.

Dalle conversazioni intercettate tra [REDACTED] [REDACTED] e altri soggetti emergeva la consapevolezza della funzione dissimulativa dei contratti predisposti, come quello destinato a giustificare il pagamento di 25.000 euro a [REDACTED] tramite la società [REDACTED] di fatto riconducibile a quest'ultimo e formalmente rappresentata da [REDACTED].



Analogamente, in relazione al contratto con [REDACTED] [REDACTED] candidato del [REDACTED] [REDACTED] aveva manifestato di aver compreso che l'attività oggetto del contratto serviva a coprire il finanziamento elettorale.

La Corte ha rilevato che questi comportamenti, valutati *ex ante*, costituivano elementi di negligenza grave tali da ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La condotta del ricorrente era stata percepita come indicativa di una contiguità agli autori delle condotte criminose, attraverso frequentazioni ambigue che facevano sospettare un coinvolgimento diretto nelle attività illecite. Durante le indagini e durante la detenzione non erano emersi elementi a discarico, come dimostrava il rigetto della richiesta di riesame.

Gli elementi che avevano portato all'assoluzione erano emersi solo in sede dibattimentale, quando il ricorrente era già in libertà.

L'ordinanza ha infine osservato che, anche in sede di interrogatorio di garanzia, [REDACTED] si era limitato a dichiararsi estraneo ai fatti senza fornire alcun elemento significativo a proprio discarico. La scarcerazione era avvenuta per la prossima scadenza dei termini massimi e non per il venir meno degli indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, che risultavano solo diminuite.

2. [REDACTED] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.

2.1 Con la prima censura lamenta l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta colpa grave per comportamenti precedenti all'emissione dell'ordinanza custodiale.

La difesa rileva una contraddizione tra le affermazioni della Corte distrettuale e gli accertamenti in fatto contenuti nella sentenza di assoluzione.

In particolare, quanto al reato associativo, la sentenza ha escluso l'esistenza stessa della struttura criminale contestata, evidenziando che le società del gruppo [REDACTED] non erano asservite alla commissione di reati ma costituivano legittime strutture imprenditoriali.

Le condotte illecite rappresentavano l'espressione di un progetto personale e individualistico di [REDACTED] non un programma condiviso con i dipendenti.

I soggetti indicati come sodali erano in realtà dipendenti, anche di recente acquisizione come [REDACTED] e [REDACTED] privi di margine di scelta e del potere di opporsi alle scelte dell'imprenditore.

Quanto al reato di corruzione in relazione al contratto [REDACTED] [REDACTED] il Tribunale ha riconosciuto che [REDACTED] aveva predisposto il contratto seguendo le indicazioni di [REDACTED] il quale operava secondo i desiderata di [REDACTED]

Tuttavia, secondo la stessa sentenza assolutoria, non è emersa alcuna prova che [REDACTED] fosse a conoscenza della reale funzione del contratto.



Analogamente, risulta illogica l'affermazione secondo cui [REDACTED] avrebbe sostituito l'avvocato [REDACTED] nella redazione dei contratti negli ultimi mesi. I contratti relativi ai rapporti illeciti con [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] erano stati predisposti ben prima dell'assunzione di [REDACTED] avvenuta nel giugno 2017, e malgrado ciò l'avvocato [REDACTED] non era stata neppure iscritta nel registro delle notizie di reato.

La difesa evidenzia inoltre che la Corte distrettuale ha travisato anche specifici elementi di prova. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, [REDACTED] non aveva mai avuto contatti con [REDACTED] o con [REDACTED] come accertato dalla sentenza di merito. Quanto al contratto [REDACTED] l'ipotesi accusatoria era stata archiviata durante le indagini preliminari nei confronti dello stesso [REDACTED]

Il ricorso contesta poi l'addebito di aver tenuto "frequenzazioni ambigue" con [REDACTED]. Non può configurarsi colpa grave per il solo fatto di aver prestato consulenza legale a un imprenditore incensurato e di averlo frequentato nell'ambito del rapporto professionale.

Neppure risulta percorribile la prospettiva della connivenza passiva. La Corte non ha dimostrato che il comportamento di [REDACTED] potesse integrare una delle ipotesi delineate dalla giurisprudenza: venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire gravi danni a persone o cose; tollerare la consumazione di un reato quando l'agente sia in grado di impedirla in ragione di una posizione di garanzia; rafforzare oggettivamente la volontà criminosa dell'agente con la consapevolezza di tale attività.

2.2. Con la seconda censura la difesa denuncia l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpa grave per comportamenti successivi all'emissione dell'ordinanza custodiale.

La Corte ha affermato che [REDACTED] non aveva offerto alcun contributo al disvelamento della propria estraneità in fase cautelare, non fornendo elementi idonei a comprovare l'assenza di responsabilità. Questo addebito risulta immotivato.

Durante le indagini preliminari erano stati acquisiti tutti gli elementi che hanno poi condotto all'assoluzione, senza necessità di ulteriori approfondimenti probatori.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va premesso che, quando si configura un'ipotesi di ingiustizia sostanziale – quale quella dedotta nel presente procedimento – il giudice della riparazione deve valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. La connotazione solidaristica dell'istituto viene così temperata con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati.

Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere a una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale. Il suo compito non consiste nello stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, bensì nel verificare se quelle stesse condotte si siano poste come fattore condizionante – anche nel concorso dell'altrui errore – alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263-01; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638-01).

Inoltre – e questo rappresenta un principio cardine che governa la materia – il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che non sono stati considerati tali dal giudice della cognizione, né può ritenere non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039-01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957-01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385-01).

L'autonomia dei due giudizi va intesa nel senso che essi hanno un oggetto diverso, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico. La ricostruzione di quel fatto storico resta quella operata dai giudici della cognizione.

1.2. Nel caso di specie, con riferimento al primo ordine di censure riguardanti l'associazione a delinquere e il finanziamento in favore del candidato ██████████ l'ordinanza impugnata non si è confrontata in alcun modo con la sentenza di assoluzione.

Il vizio logico dell'ordinanza impugnata si manifesta nel suo stesso svolgimento argomentativo.

A pagina 7 del provvedimento (par.36) si afferma che "le risultanze che hanno portato alla sua assoluzione sono emerse solo in sede dibattimentale e sono state



accertate solo all'esito del giudizio di merito affrontato dallo [REDACTED] quando era già libero".

Inoltre, si evidenzia che, come puntualmente sottolineato in ricorso, il Tribunale, a pagina 398 della sentenza di assoluzione, ha affermato: " Non vi è, poi, alcuna prova che [REDACTED] [REDACTED] fosse effettivamente al corrente della reale funzione del contratto. Non emergono, infatti, contatti tra [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in merito alla vicenda né vi sono contatti diretti con [REDACTED] [REDACTED] (tanto che [REDACTED] come emerge dalla conversazione con [REDACTED] sopra riportata, neppure sapeva quale fosse il reale ruolo della [REDACTED] infine, [REDACTED] non partecipa agli incontri tra [REDACTED] e [REDACTED] e, quindi, rimane estraneo ai loro accordi. In conclusione, emerge dall'istruttoria dibattimentale un ruolo meramente esecutivo, in linea con i compiti di natura legale assegnati a [REDACTED] all'interno di [REDACTED] e della costituenda [REDACTED]. Deve quindi pervenirsi alla assoluzione dell'imputato in ordine ai reati contestati, quanto al primo per difetto dell'elemento psicologico e quanto al secondo, per non averlo commesso."

Il motivo di ricorso coglie nel segno laddove afferma che questi accertamenti in fatto contraddicono frontalmente la ricostruzione operata dal giudice della riparazione.

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha valorizzato come elementi di colpa grave circostanze che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non provate: la consapevolezza della funzione dissimulativa dei contratti, i contatti con i soggetti agevolati.

Anche in ordine alla contestazione che riguardava il contratto con [REDACTED] [REDACTED] candidato del [REDACTED] difetta il confronto con l'ordinanza di archiviazione del procedimento.

In sintesi, il difetto di confronto emerge con particolare evidenza quando si considera che l'ordinanza impugnata si limita a richiamare *in toto* – e in funzione antagonista – ciò che era stato utilizzato dal giudice della cautela, senza alcun raffronto con la sentenza assolutoria e con l'ordinanza di archiviazione.

1.3 Fondato è il profilo di censura diretto a contestare la rilevanza attribuita al fatto che lo [REDACTED] in fase cautelare, non avesse contribuito al disvelamento della sua estraneità alle condotte contestate.

Il tema che viene in rilievo è quello del diritto al silenzio e della sua incidenza ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione.

L'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, così come modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ha previsto che "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo".



Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali con specifico riferimento alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).

La giurisprudenza di legittimità, pur dopo la modifica legislativa dell'art. 314 cod. proc. pen., ha sottolineato come dal silenzio vada tenuta distinta la dichiarazione menzognera.

Si è così stabilito che il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581-01).

Si è altresì affermato che "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la reticenza del richiedente in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante ai fini dell'intervento dell'Autorità e/o del suo mantenimento, è suscettibile di incidere sull'accertamento dell'eventuale dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta volontaria fortemente equivoca e ambigua, anche a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. pen., a opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d. lgs. n. 188 del 2021, posto che la reticenza con riferimento a situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive previste dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen." (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, Rv. 283453 – 01).

Venendo alla ricaduta di tali principi sul caso in esame, è stato fondatamente eccepito che il giudice della riparazione si è limitato a rilevare che il cautelato non avrebbe contribuito a disvelare la sua estraneità, senza tuttavia spiegare in qual modo si sia dimostrato reticente o quali informazioni avrebbe potuto fornire con riferimento ad accuse dalle quali è stato poi assolto.



Resta pertanto soltanto il silenzio serbato che, alla luce dei menzionati principi, non può ritenersi elemento sufficiente a pregiudicare il diritto alla riparazione.

Il giudice della riparazione, nel caso in esame, ha indicato l'assenza di collaborazione da parte del cautelato nel disvelare la propria estraneità, senza tuttavia fornire elementi concreti circa eventuali condotte reticenti o mendaci che avrebbero potuto incidere sulla valutazione della sua posizione.

2. Per le ragioni espresse, il ricorso deve essere accolto, con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma perché riesamini l'istanza alla luce dei principi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

Così è deciso, 05/02/2026

Il Consigliere estensore
Francesco Luigi Branda

Il Presidente
Salvatore Dovere

